

CODEX

collana diretta da PAOLO LORO

demanio, beni pubblici

COM7

IL CODICE DEL DEMANIO MARITTIMO

maggio 2023

**guida normativa e
raccolta giurisprudenziale
commento di MONICA BOSCHETTI**

EXEO edizioni 

ISBN formato pdf 978-88-6907-338-0

RACCOLTE, LINEA CODICISTICA

professionisti

pubblica amministrazione

IL CODICE DEL DEMANIO MARITTIMO

maggio 2023

GUIDA NORMATIVA
E RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

commento di **MONICA BOSCHETTI**

La presente opera è una raccolta di provvedimenti statali e regionali di rango normativo ed attuativo in materia di **DEMANIO MARITTIMO**. Tutti i testi sono presentati in versione consolidata che ne assicura la corretta lettura nel contesto delle numerose modifiche intervenute nel tempo. Il compendio di giurisprudenza a corredo del *corpus* normativo completa efficacemente la panoramica giuridica della materia, rendendo la presente opera indispensabile agli operatori del settore. Le principali voci della giurisprudenza sono commentate.

Autore del commento: Avv. MONICA BOSCHETTI

Copyright © 2023 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le sintesi, quando costituiscono una rielaborazione originale delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle sintesi costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. Licenza d'uso: **il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, **invitando l'utente a confrontare le sintesi con il contenuto della relativa sentenza, nonché a verificare presso le fonti ufficiali l'effettiva corrispondenza delle sintesi e degli estratti alla pronuncia di cui sono riportati gli estremi.** Si avvisa inoltre l'utente che la presente raccolta, da utilizzarsi come uno spunto di partenza per ricerche più approfondite, non ha alcuna pretesa di esaustività rispetto all'argomento trattato.

Edizione: 26 maggio 2023 -materia: demanio, beni pubblici | collana: CODEX diretta da Paolo Loro | nic: 65 | tipologia: raccolta | linea: codicistica | formato: digitale, pdf | codice prodotto: CDM7 | ISBN: 978-88-6907-338-0 | Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 34841/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova

inferiore al citato limite minimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Decreto Legge del 28/09/2018 n. 109

Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.

Articoli 9, 9 bis e 9 ter

G.U. 28 settembre 2018, n. 226

Convertito in legge dall'art. 1 della L. 16 novembre 2018, n. 130.

Testo vigente a maggio 2023 aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 9. Incremento del gettito IVA nei porti compresi nell'ambito dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale

1. Al fine di contenere gli effetti negativi che l'evento ha prodotto sulle attività dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale in termini di riduzione delle operazioni commerciali e dei servizi portuali, la quota di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, riconosciuta ai porti ricadenti nell'ambito della predetta Autorità di sistema portuale, viene stabilita, per gli anni 2018 e 2019 nella misura del 3 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto nel limite di 30 milioni di euro annui.

1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è assegnato un contributo aggiuntivo di 4,2 milioni di euro per l'anno 2018.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 20 dicembre 2018, delle somme destinate agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, non utilizzate al termine del periodo di operatività delle misure agevolative e giacenti sui conti correnti bancari n. 211390 e n. 211389 accessi presso la Banca nazionale del lavoro S.p.a.

Art. 9-bis. Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale

1. Il Commissario straordinario adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, da realizzare a cura della stessa

Autorità di sistema portuale entro trentasei mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio della citata Autorità di sistema portuale e da altri soggetti.

1-bis. Al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, il Commissario straordinario provvede all'aggiornamento del programma di cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024, di cui 40 milioni di euro per l'anno 2020, 60 milioni di euro per l'anno 2021, 80 milioni di euro per l'anno 2022, 120 milioni di euro per l'anno 2023 e 180 milioni di euro per l'anno 2024.

Art. 9-ter. Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo

1. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso gli scali del Sistema portuale del Mar Ligure occidentale, compromessa dall'evento, le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate per sei anni.

2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è autorizzata a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al soggetto fornitore di lavoro un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale del Mar Ligure occidentale conseguenti all'evento. Tale contributo è erogato dalla stessa autorità di sistema portuale a fronte di avviamenti integrativi e straordinari da attivare in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata dai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel primo semestre dell'anno 2018.

3. Le eventuali minori giornate di lavoro indennizzate dal contributo di cui al comma 2 non sono computate o elette dal soggetto operante ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai fini dell'indennità di mancato avviamento (IMA).

Decreto direttoriale del 05/12/2017

Aggiornamenti relativi all'anno 2018, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime.

G.U. 5 febbraio 2018, n. 29

Testo vigente a maggio 2023.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1989, n. 299, emanato in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 10, comma 1 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, con il quale sono stati introdotti nuovi criteri per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime rilasciate con decorrenza successiva al 1° gennaio 1989;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime», convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 ed in particolare dall'art. 04, sulla base del quale i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime con decorrenza dal 1° gennaio 1995 sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (totale);

Vista la deliberazione n. 153/97, con la quale la Sezione di controllo della Corte dei conti, nell'adunanza del 23 ottobre 1997, ha ritenuto che la misura minima di canone - prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989 - debba essere rivalutata annualmente con i sopraindicati criteri;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, commi 250-256, che ha introdotto nell'ordinamento nuove norme sull'uso dei beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo e nuovi criteri per la determinazione dei canoni sia per le concessioni ad uso turistico ricreativo che per quelle destinate alla nautica da diporto;

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento delle misure dei canoni annui per l'anno 2018;

Considerato che l'Istituto nazionale di statistica, riscontrando l'apposita richiesta di questa Amministrazione, ha comunicato, con nota prot. n. 8930 in data 13 novembre 2017, che per il periodo settembre 2016 - settembre 2017, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati è pari al +1,1% e, con nota prot. n. 9533 in data 30 novembre 2017, che l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali è pari al +1,6%;

Visto che la media dei suddetti indici, per il periodo settembre 2016 - settembre 2017, ultimo mese utile per applicare l'adeguamento dal 1° gennaio 2018, è pari al +1,35%;

Decreta:

1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2018, applicando l'aumento dell'uno virgola trentacinque per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2017.
2. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione

del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2018.

4. La misura minima di canone di Euro 349,30 (trecentoquarantanove/30) prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989 - è adeguata ad Euro 354,01 (trecentocinquantaquattromila/01) a decorrere dal 1° gennaio 2018.

5. Si applica la misura minima di Euro 354,01 (trecentocinquantaquattromila/01) alle concessioni per le quali la misura annua, determinata secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Risoluzione del 23/01/2017 n. 11/E

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", delle entrate da demanio marittimo - decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2015.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2016, dispone l'estensione delle modalità di versamento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, alle entrate da demanio marittimo.

Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 14 settembre 2016, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia del demanio ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'utilizzo del modello F24 Versamenti con elementi identificativi, ai versamenti delle entrate da demanio marittimo, in attuazione di quanto previsto dal citato D.M. 19 novembre 2015.

Per consentire il versamento, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), delle entrate da demanio marittimo, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- "MA11" denominato "Canoni derivanti dall'uso di beni demaniali marittimi - decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, e successive modificazioni";

- "MA12" denominato "Indennizzi dovuti in caso di occupazione abusiva di beni del demanio marittimo e realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale ai sensi della normativa vigente";

- "MA13" denominato "Quota di canoni demaniali marittimi di spettanza regionale - articolo 3, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, e successive modificazioni".

In sede di compilazione del modello F24 ELIDE sono indicati:

- nella sezione "CONTRIBUENTE", i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento;
- nella sezione "ERARIO ED ALTRO":
- nel campo "codice ufficio", il codice della Direzione Regionale dell'Agenda del demanio;
- nel campo "tipo", la lettera "R";
- nel campo "elementi identificativi", (composto da 17 caratteri): il codice identificativo della concessione demaniale (11 caratteri), integrato con il numero della rata in pagamento (2 caratteri) e l'anno della rata stessa (4 caratteri), ovvero gli estremi dell'atto di accertamento in caso di indennizzi dovuti per occupazione sine titolo, entrambi generati dal Sistema Informativo Demanio marittimo - SID - e riportati nei modelli di pagamento precompilati prodotti dallo stesso;
- nel campo "codice tributo", il codice tributo;
- nel campo "anno di riferimento", l'anno a cui si riferisce il pagamento, nel formato "AAAA".

Decreto direttoriale del 02/12/2016

Aggiornamenti relativi all'anno 2017, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime.

G.U. 23 gennaio 2017, n. 18

Testo vigente a maggio 2023

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,

LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO

E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1989, n. 299, emanato in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 10 comma 1, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 5

maggio 1989, n. 160, con il quale sono stati introdotti nuovi criteri per la determinazioni dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime rilasciate con decorrenza successiva al 1° gennaio 1989;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime», convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 ed in particolare l'art. 04, sulla base del quale i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime con decorrenza dal 1° gennaio 1995 sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso (prezzi praticati dai grossisti);

Vista la deliberazione n. 153/97, con la quale la Sezione del controllo della Corte dei conti, nell'adunanza del 23 ottobre 1997, ha ritenuto che la misura minima di canone - prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989 - debba essere rivalutata annualmente con i sopraindicati criteri;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, commi 250-256, che ha introdotto nell'ordinamento nuove norme sull'uso dei beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo e nuovi criteri per la determinazione dei canoni sia per le concessioni ad uso turistico ricreativo che per quelle destinate alla nautica da diporto;

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento delle misure dei canoni annui per l'anno 2017;

Considerato che l'Istituto nazionale di statistica - riscontrando l'apposita richiesta di questa Amministrazione - ha comunicato, per il periodo settembre 2015 - settembre 2016, con nota prot. n. 8132 in data 14 ottobre 2016 l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (+0,1 %) e con nota prot. n. 9562 in data 30 novembre 2016 l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (-0,7 %), in luogo dei prezzi praticati dai grossisti;

Visto che la media dei suddetti indici, per il periodo settembre 2015 - settembre 2016, ultimo mese utile per applicare l'adeguamento dal 1° gennaio 2017, è pari a -0,3 %;

Decreta:

1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2017, applicando la riduzione dello zero virgola tre per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2016.
2. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2017.
3. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2017.
4. La misura minima di canone di Euro 350,35 (trecentocinquanta/35) prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989 - è ridotta ad Euro 349,30

(trecentoquarantanove/30) a decorrere dal 1° gennaio 2017.

5. Si applica la misura minima di Euro 349,30 (trecentoquarantanove/30) alle concessioni per le quali la misura annua, determinata secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Decreto Legislativo del 04/08/2016 n. 169

Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

G.U. 31 agosto 2016, n. 203

Testo vigente a maggio 2023 aggiornato al D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8

Artt. 1 – 19

[Modificano la L. 28 gennaio 1994, n. 84]

Art. 20. Sportello unico doganale e dei controlli

1. Allo sportello unico doganale di cui all'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono attribuiti, altresì, la competenza nonché i controlli relativi a tutti gli adempimenti connessi all'entrata e uscita delle merci nel o dal territorio nazionale. Il coordinamento si applica, oltre che sui procedimenti derivanti dall'applicazione delle norme unionali già previsti dal predetto sportello unico doganale, anche su quelli disposti da altre Amministrazioni o organi dello Stato. I controlli, ad esclusione di quelli disposti dall'Autorità Giudiziaria e di quelli svolti dagli organi competenti per la sicurezza dello Stato e dalle forze di polizia, sono coordinati dall'ufficio doganale e si eseguono contemporaneamente e nello stesso luogo. Conseguentemente il predetto sportello unico doganale assume la denominazione di «Sportello unico doganale e dei controlli».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri interessati, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, di cui l'Ufficio doganale può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Le amministrazioni che a qualsiasi titolo effettuano controlli sulle merci presentate in dogana concludono i rispettivi procedimenti di competenza entro il termine di un'ora per il controllo documentale e di cinque ore per il controllo fisico delle merci. I suddetti termini decorrono dal momento in cui le amministrazioni dispongono di tutti gli elementi informativi e sono soddisfatte le condizioni previste dalla normativa vigente per l'effettuazione dei controlli. Quando i controlli richiedono accertamenti di natura tecnica o prelievamento di campioni si applicano i termini di esecuzione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea o

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica, in conformità alla vigente disciplina statale e regionale in materia di valutazione d'impatto ambientale, ivi compreso il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, fino alla ridefinizione della materia dopo l'avvenuto conferimento alle regioni ed agli enti locali, così come previsto dall'articolo 1 della legge n. 59 del 1997.

Decreto Ministeriale del 15/11/1995 n. 595

Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime.

G.U. 8 luglio 1996, n. 158

Testo vigente a maggio 2023

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 03, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 494 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime;

Considerata la necessità di procedere alla determinazione delle misure dei canoni annui per le concessioni demaniali marittime indicate nel citato art. 03, comma 2, a decorrere dal 1 gennaio 1994;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere n. 1064/94 espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime aree, specchi acquei, manufatti e pertinenze di cui all'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, successive modificazioni, e di quelle di cui all'art. 27 ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, introdotto dall'art. 21 della legge 10 febbraio 1992, n. 165, sono determinati, per l'anno 1994, nelle seguenti misure:

1.1. Lit. 20 per metro quadrato e per anno, qualora si tratti di manufatti ed impianti ubicati a terra sul demanio marittimo;

1.2. Lit. 5 per metro quadrato e per anno, qualora si tratti di manufatti ed impianti ubicati

nel mare territoriale.

Art. 2.

1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime di aree, specchi acquei, manufatti e pertinenze adibiti a cantieri navali di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535, e successive modificazioni nonché di quelle attività comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, sono determinati, per l'anno 1994, nella seguente misura:

1.1. Lit. 1.600 per metro quadrato e per anno.

Art. 3.

1. In ogni caso i canoni annui indicati nei precedenti articoli 1 e 2 non potranno essere inferiori a Lit. 500.000.

Legge del 28/01/1994 n. 84

Riordino della legislazione in materia portuale

G.U. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.

Testo vigente a maggio 2023 aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 5 agosto 2022, n. 108.

Art. 1. Finalità della legge.

1. La presente legge disciplina l'ordinamento e le attività portuali per adeguarli agli obiettivi del piano generale dei trasporti, dettando contestualmente principi direttivi in ordine all'aggiornamento e alla definizione degli strumenti attuativi del piano stesso, nonché all'adozione e modifica dei piani regionali dei trasporti. La presente legge disciplina, altresì, i compiti e le funzioni delle Autorità di sistema portuale (AdSP), degli uffici territoriali portuali e dell'autorità marittima. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto Speciale, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

2. Il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, è abrogato.

Art. 2. Organizzazioni portuali, autorità di sistema portuale, uffici territoriali portuali e autorità marittime.

1. Ai fini della presente legge sono organizzazioni portuali:

- a) il Provveditorato al porto di Venezia, di cui al regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito dalla legge 8 luglio 1929, n. 1342, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) il Consorzio autonomo del porto di Genova, di cui al testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) l'Ente autonomo del porto di Palermo, di cui alla legge 14 novembre 1961, n. 1268;
- d) il Consorzio per il porto di Civitavecchia, di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 223;
- e) l'Ente autonomo del porto di Trieste, di cui alla legge 9 luglio 1967, n. 589, e successive

modificazioni ed integrazioni;

f) l'Ente autonomo del porto di Savona, di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 173, e successive modificazioni ed integrazioni;

g) il Consorzio autonomo del porto di Napoli, di cui al decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni;

h) le aziende dei mezzi meccanici di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 961, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i consorzi costituitisi nei porti di Bari e di Brindisi.

2. Sono autorità di sistema portuale ai sensi della presente legge gli enti di cui all'art. 6.

2-bis. Sono uffici territoriali portuali ai sensi della presente legge le strutture di cui all'articolo 6-bis.

3. Sono autorità marittime ai sensi della presente legge i soggetti di cui all'art. 16 del codice della navigazione.

Art. 3. Costituzione del comando generale del Corpo delle capitanerie.

1. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto è costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, cui è preposto un ammiraglio ispettore capo appartenente allo stesso Corpo, senza aumento di organico né di spese complessive, dipende dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei limiti di quanto dispone il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e svolge le attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti; esercita altresì le competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le materie di rispettiva competenza.

Art. 4. Classificazione dei porti.

1. I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie e classi:

a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;

b) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica internazionale;

c) categoria II, classe II: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale;

d) categoria II, classe III; porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale.

1 bis. I porti sede di autorità di sistema portuale appartengono comunque ad una delle prime due classi della categoria II.

2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina le caratteristiche e procede alla individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali di cui alla categoria I. Con lo stesso provvedimento sono disciplinate le attività nei porti di I categoria e relative baie, rade e golfi.

3. I porti, o le specifiche aree portuali di cui alla categoria II, classi I, II e III, hanno le seguenti funzioni:

a) commerciale e logistica;

b) industriale e petrolifera;

c) di servizio passeggeri, ivi compresi i crocieristi;

- d) peschereccia;
- e) turistica e da diporto.

4. Le caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali dei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, e l'appartenenza di ogni scalo alle classi medesime sono determinate, sentite le autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorità marittime, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento all'attuale e potenziale bacino di utenza internazionale o nazionale, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) entità del traffico globale e delle rispettive componenti;
- b) capacità operativa degli scali derivante dalle caratteristiche funzionali e dalle condizioni di sicurezza rispetto ai rischi ambientali degli impianti e delle attrezzature, sia per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri sia per il carico, lo scarico, la manutenzione e il deposito delle merci nonché delle attrezzature e dei servizi idonei al rifornimento, alla manutenzione, alla riparazione ed alla assistenza in genere delle navi e delle imbarcazioni;
- c) livello ed efficienza dei servizi di collegamento con l'entroterra.

5. Ai fini di cui al comma 4 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema di decreto, che è trasmesso alle regioni, le quali esprimono parere entro i successivi novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine si intende che il parere sia reso in senso favorevole. Lo schema di decreto, con le eventuali modificazioni apportate a seguito del parere delle regioni, è successivamente trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere, nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; decorsi i predetti termini il Ministro dei trasporti e della navigazione adotta il decreto in via definitiva.

6. La revisione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali di cui al comma 4, nonché della classificazione dei singoli scali, avviene su iniziativa delle autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, delle autorità marittime, delle regioni o del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la procedura di cui al comma 5.

Art. 4 bis. (Sostenibilità energetica).

1. La pianificazione del sistema portuale deve essere rispettosa dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, in coerenza con le politiche promosse dalle vigenti direttive europee in materia.

2. A tale scopo, le Autorità di sistema portuale promuovono la redazione del documento di pianificazione energetica ed ambientale del sistema portuale con il fine di perseguire adeguati obiettivi, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di CO₂.

3. Il documento di cui al comma 2, redatto sulla base delle linee guida adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, definisce indirizzi strategici per la implementazione di specifiche misure al fine di migliorare l'efficienza energetica e di promuovere l'uso delle energie rinnovabili in ambito portuale. A tal fine, il documento di pianificazione energetica ed ambientale del sistema portuale individua:

- a) all'interno di una prefissata cornice temporale, gli interventi e le misure da attuare per il perseguimento dei traguardati obiettivi, dando conto per ciascuno di essi della preventiva valutazione di fattibilità tecnico-economica, anche mediante analisi costi-benefici;
- b) le modalità di coordinamento tra gli interventi e le misure ambientali con la programmazione degli interventi infrastrutturali nel sistema portuale;
- c) adeguate misure di monitoraggio energetico ed ambientale degli interventi realizzati, al

Art. 5. Transito degli automezzi

1. L'Autorità di sistema portuale, per le finalità di cui all'art. 1, rilascia le autorizzazioni relative al transito degli automezzi di nazionalità estera destinati o provenienti dal porto franco.

Art. 6. Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Friuli-Venezia Giulia - Regolamento Regionale del 18/01/2017 n. 020/Pres.

Termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6-bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura).

B.U. 1 febbraio 2017, n. 5

Testo vigente a maggio 2023.

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 Finalità.

1. Il presente regolamento disciplina i termini e le procedure relative alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6-bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura).

Art. 2 Termine dei procedimenti.

1. I procedimenti previsti dalle presenti disposizioni si concludono con un provvedimento espresso emanato dal Servizio competente in materia di risorse ittiche (di seguito denominato Servizio) entro i termini stabiliti dai commi 2 e 3.
2. Il termine per la conclusione del procedimento finalizzato al rilascio di una concessione o alla variazione sostanziale della concessione è di centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte del Servizio, corredata di tutte le informazioni e la documentazione richieste dal presente regolamento e dalla normativa di settore.
3. Il termine per la conclusione del procedimento finalizzato al rilascio di autorizzazioni al subingresso, affidamento della gestione, anticipata occupazione e variazione della concessione è di centoventi giorni dalla data di ricezione della domanda da parte del Servizio corredata, di tutte le informazioni e la documentazione richieste dal presente regolamento e dalla normativa di settore.
4. I termini dei procedimenti sono sospesi nei casi indicati dall'articolo 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

Art. 3 Durata delle concessioni.

1. Le concessioni di cui al presente regolamento sono rilasciate, a richiesta:
 - a) per una durata fino a otto anni, se non comportano opere di difficile rimozione;
 - b) per una durata fino a quindici anni se comportano opere di difficile rimozione o se hanno ad oggetto le attività di ripopolamento o ricerca scientifica di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c) e d).
 - c) per una durata fino a trenta anni se comportano investimenti in opere di difficile rimozione di importo superiore a euro centomila dettagliatamente previsti nel piano aziendale.
2. La durata delle concessioni superiore a quattro anni è commisurata al progetto di utilizzo del bene demaniale definito dal piano aziendale e richiedente un particolare investimento.
3. Per le concessioni di cui alla del comma 1, lettera c), la durata congrua della concessione è stabilita in conformità al parere sul piano aziendale, e in particolare sull'elemento di cui al comma 4, lettera f), reso dal Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 7-bis della legge regionale n. 31/2005.
4. Il piano aziendale è composto dei seguenti elementi:
 - a) piano temporale di sviluppo delle attività;
 - b) descrizione sintetica del progetto imprenditoriale;
 - c) definizione del piano operativo con cui si declinano le linee guida e gli obiettivi strategici in un piano degli investimenti;
 - d) piano di fattibilità economico-finanziaria a medio-lungo termine con indicazione del fabbisogno finanziario e delle coperture, certificato da un professionista abilitato;
 - e) analisi della redditività del progetto e dei principali fattori di rischio, corredata da simulazioni dell'impatto economico-finanziario di eventuali deviazioni dalle ipotesi formulate;
 - f) durata della concessione in funzione dell'ammortamento degli investimenti previsti.

Art. 4 Forme degli atti e competenza.

1. In relazione all'oggetto della concessione e alla sua durata, le concessioni di cui al presente regolamento sono rilasciate:
 - a) con licenza in forma di decreto del Direttore del Servizio, se si tratta di concessioni di durata non superiore a quattro anni che non comportino opere di difficile rimozione;
 - b) con concessione-contratto in forma di atto pubblico di competenza del Direttore del Servizio se si tratta di concessioni di durata superiore al quadriennio e fino a trenta anni o che comportino opere di difficile rimozione.

Art. 5 Revoca e decadenza.

1. Il provvedimento di revoca della concessione è adottato dal Direttore del Servizio ai sensi dell'articolo 42 del codice della navigazione e secondo le procedure di cui all'articolo 26 del relativo regolamento di esecuzione.
2. Nei casi previsti dall'articolo 47 del codice della navigazione, il Direttore del Servizio adotta i provvedimenti di decadenza della concessione secondo le procedure di cui all'articolo 26 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione.
3. Nei casi di cui all'articolo 47, comma primo, lettere a) e b), del codice della navigazione, il Servizio può accordare una proroga al concessionario.

Art. 6 Canone.

1. Le concessioni sono soggette al pagamento del canone, aggiornato sulla base dell'indice ISTAT, ai sensi della normativa vigente, che avviene nell'anno solare di riferimento.
2. Il versamento del canone è effettuato utilizzando i bollettini di conto corrente postale forniti dall'Amministrazione regionale, o con altre modalità stabilite dalla stessa, sul relativo capitolo di entrata del bilancio regionale.
3. Il concessionario trasmette al Servizio la copia dell'attestazione di avvenuto pagamento.
4. Il pagamento del canone relativo alla prima annualità è effettuato in via anticipata prima del rilascio dell'atto di concessione.

Art. 7 Cauzione.

1. Il rilascio della concessione è subordinato a idonea cauzione che può essere costituita:
 - a) mediante versamento su apposito conto corrente intestato all'Amministrazione regionale di un importo pari ad almeno due annualità del canone;
 - b) mediante polizza fideiussoria a favore della Amministrazione regionale;
 - c) mediante fideiussione bancaria a favore della Amministrazione regionale.
2. L'importo della polizza fideiussoria o della fideiussione bancaria è equivalente al doppio dell'ammontare del canone complessivo.

Art. 8 Registro.

1. Il Servizio provvede alla tenuta del registro dei diritti gravanti sulle zone di demanio marittimo e del mare territoriale, con riferimento alle concessioni e alle autorizzazioni aventi finalità di pesca, acquacoltura ed attività connesse.

2. In tale registro sono annotate, con numerazione progressiva rinnovata annualmente, le concessioni rilasciate dal Servizio indicando generalità del concessionario, scopo, localizzazione, estensione e tipologia delle aree, durata, importo e pagamento dei canoni.

CAPO II

Procedure per il rilascio di concessione demaniale marittima, subingresso e affidamento della gestione.

Art. 9 Soggetti richiedenti.

1. I soggetti richiedenti le concessioni di cui al presente regolamento sono operatori privati in forma singola, associata o societaria, enti pubblici, enti e istituti di ricerca pubblici e privati che svolgono attività di:

- a) pesca professionale e acquacoltura, attività ad esse connesse e attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici;
- b) installazione di impianti, depositi di attrezzature a terra e altri manufatti per attività di cui alla lettera a) e comunque funzionali al settore della pesca e dell'acquacoltura;
- c) incremento delle risorse ittiche e di ripopolamento;
- d) attività scientifiche e di ricerca finalizzate all'attività di cui alle lettere a) e c).

Art. 10 Domanda di concessione e documentazione.

1. La domanda di concessione, debitamente compilata, è presentata ed indirizzata alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, - Servizio caccia e risorse ittiche - via Sabbadini n. 31, 33100 Udine, utilizzando il modello D1 del sistema informativo del demanio marittimo, compilabile unicamente tramite l'applicativo web dal sito www.mit.gov.it, bollata ai sensi di legge e completa della documentazione di cui agli allegati A e B.

2. Qualora la domanda di concessione riguardi aree di mare, la domanda è corredata da copia del certificato di iscrizione al Registro Imprese di Pesca, da copia della Licenza delle navi minori e dei galleggianti e del ruolino di equipaggio dell'unità da pesca che è asservita agli impianti realizzati nell'area oggetto di concessione.

3. Qualora la domanda di concessione riguardi beni del demanio marittimo ricadenti all'interno dei perimetri delle aree Natura 2000, la medesima è corredata del parere di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

4. Qualora la domanda di concessione riguardi beni del demanio marittimo ricadenti all'interno dei perimetri di aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) essa è corredata del parere di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

5. Il Servizio si riserva di richiedere, ai sensi degli articoli 6 e 11 della legge regionale 7/2000, ulteriore documentazione integrativa a quella presentata e ulteriore numero di copie ai fini istruttori.

Art. 11 Procedimento.

1. Ai sensi dell'articolo 6-bis della legge regionale 31/2005, Il Servizio procede

entrare in possesso delle necessarie formalità.

Toscana - Deliberazione della Giunta Regionale del 07/06/2016 n. 544

Linee guida per l'istruttoria e la valutazione delle istanze per il rilascio di concessione ai sensi dell'articolo 03, comma 4-bis, del D.L. 400/1993 convertito dalla L. 494/1993, in attuazione dell'art. 3 della legge regionale n. 31 del 9 maggio 2016.

B.U. 29 giugno 2016, n. 26

Testo vigente a maggio 2023

LA GIUNTA REGIONALE

Considerato che la L.R. n. 31 del 9 maggio 2016 dispone l'abrogazione dell'articolo 32 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

Visto che l'art. 3 della L.R. n. 31 del 9 maggio 2016 dispone che, la Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, approva le linee guida per l'istruttoria e la valutazione delle istanze per il rilascio di concessione, ai sensi dell'articolo 03, comma 4-bis, del d.l. 400/1993 convertito dalla L. 494/1993;

Visto l'art. 3 comma 4-bis del Decreto Legge n. 400 5 ottobre 1993, (disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito, con modifiche, dalla Legge n. 494 del 4 dicembre 1993;

Visto il Decreto Legge n. 194 del 30 dicembre 2009, convertito in Legge in data 26 febbraio 2010, all'articolo 18, oltre a richiamare la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali (L. 42/2009), proroga, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo, al 31 dicembre 2020, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015, fatte salve le disposizioni del sopra richiamato art. 3 comma 4-bis del decreto Legge n. 400 del 5 ottobre 1993;

Vista la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti del 6 maggio 2010, il quale, nel richiamare il comma 18° dell'art. 1 D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 conv. in legge 26 febbraio 2010, n. 25 regola le procedure per l'istanza di concessione da parte degli interessati, il quale formulano motivata richiesta in ragione dell'entità degli investimenti e delle opere da realizzare, sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle Regioni;

Tenuto conto delle osservazioni e i contributi pervenuti da Anci Toscana;

Visto l'Allegato "A" alla presente deliberazione che contiene le: "Linee guida per l'istruttoria e la valutazione delle istanze per il rilascio di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 9 maggio 2016 n. 31", parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il parere del CD del 26 maggio 2016;

A voti unanimi

Delibera

di approvare, in attuazione della legge regionale n. 31 del 9 maggio 2016 art. 3, per le motivazioni espresse in narrativa, le: "Linee guida per l'istruttoria e la valutazione delle istanze per il rilascio di concessione ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del D.L. 400/1993 convertito dalla L. 494/1993", raccolte nell'allegato A alla presente deliberazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Allegato A

Linee guida per l'istruttoria e la valutazione delle istanze per il rilascio di concessione ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del D.L. 400/1993 convertito dalla L. 494/1993

legge regionale 9 maggio 2016 n. 31

Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime.

Abrogazione dell'articolo 32 della L.R. 82/2015.

D.G.R. n. 544 del 7 giugno 2016

Linee guida per l'istruttoria e la valutazione delle istanze per il rilascio di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 9 maggio 2016 n. 31

Premessa

La legge regionale 9 maggio 2016 n. 31 "Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell'articolo 32 della L.R. 82/2015" detta le disposizioni per l'applicazione dell'articolo 03, comma 4-bis, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

Con la citata legge la regione Toscana intende garantire in tutto il territorio regionale:

- la valorizzazione del paesaggio e degli elementi identitari della fascia costiera attraverso la qualificazione dell'offerta turistico-balneare;
- adeguate ed omogenee condizioni di sviluppo per le micro, piccole e medie imprese turistico-ricreative operanti in ambito demaniale marittimo.

La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 31/2016, è tenuta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa, ad approvare le Linee-guida per l'istruttoria e

la valutazione delle istanze per il rilascio di tali concessioni, che costituiscono direttive generali per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite ai Comuni ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88, che ha appunto operato il trasferimento ai Comuni delle competenze attribuite alla Regione dall'articolo 105 del D.Lgs. 112/1998 in materia di concessioni demaniali marittime.

Il quadro normativo di riferimento

Il quadro normativo nazionale di riferimento è rappresentato dal comma 4-bis (introdotto dal comma 253 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e poi così modificato dalla lettera c) del comma 1 dell'art 11, L. 15 dicembre 2011, n. 217), che dispone, relativamente alle attività turistico-ricreative: "Le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84."

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con Circolare del 6 maggio 2010 n. 6105, sviluppando un'articolata motivazione fondata sull'interpretazione dei principi comunitari ed in particolare della Comunicazione interpretativa n. 2000/C 121/2002 della Commissione Europea sulle concessioni nel diritto comunitario, ha dato indicazioni per l'applicazione della norma statale di cui trattasi, individuando un'apposita procedura, sia in termini documentali che istruttori.

La Circolare prevede che l'istruttoria sia avviata con la presentazione al Comune della seguente documentazione:

- a) piano economico finanziario (nel caso di investimenti e di costi da ammortizzare);
- b) relazione tecnica sugli interventi e grafici esplicativi (nel caso di opere da realizzare);
- c) computo metrico estimativo dei lavori (nel caso di opere da realizzare);
- d) perizia di stima dei manufatti pertinentenziali al momento dell'intervento (nel caso di pertinenze demaniali marittime).

In ottemperanza alle disposizioni della legge regionale 31/2016, e nel rispetto dei criteri e delle condizioni dalla stessa fissati, le presenti Linee-guida, destinate ad orientare l'applicazione dell'istituto di cui trattasi da parte dei Comuni, individuano:

- il contenuto minimo dei documenti citati dalla Circolare ministeriale, da presentare per consentire una compiuta istruttoria, con le relative certificazioni ed attestazioni;
- gli interventi ammissibili quali investimenti utili per avviare l'istruttoria ai sensi delle disposizioni vigenti;
- gli elementi oggettivi del contesto territoriale, di cui tenere conto per la ponderazione degli investimenti ammissibili per garantire la loro coerenza fra gli obiettivi della normativa regionale e la durata richiesta;
- i riferimenti per la definizione del progetto di riqualificazione ambientale e di valorizzazione paesaggistica del territorio costiero, utili anche per la valutazione della proposta nel caso di avvio di procedura comparativa da sviluppare ai sensi dell'articolo 37 del Codice della Navigazione;

Estratto: «L'impostazione seguita dai giudici di merito deve essere ritenuta legittima, in quanto coerente con la condivisa affermazione di questa Corte (Sez. 3, n. 1499 del 06/04/2000, Rv. 216979 e Sez. 3, n. 50145 del 10/05/2018, Rv. 274520), secondo cui l'occupazione dello spazio demaniale è arbitraria, integrando così gli estremi del reato previsto dall'art. 1161 c.n., quando non sia legittimata da un titolo concessorio valido ed efficacemente rilasciato proprio al soggetto che occupa il bene pubblico, atteso che, nel rilascio della concessione da parte dell'autorità pubblica, assume rilievo anche la valutazione della persona del concessionario, e che, a norma degli artt. 45 bis e 46 c.n., il concessionario che intenda sostituire a sè altri nel godimento della concessione, o affidare ad altri la gestione dell'attività oggetto della concessione, può farlo solo previa autorizzazione dell'autorità competente; ne consegue che eventuali accordi in tal senso tra il titolare della concessione e un terzo, in mancanza della suddetta autorizzazione, hanno efficacia esclusivamente civilistica tra i contraenti, ma non valgono ad escludere la responsabilità penale del terzo che occupi sine titolo lo spazio demaniale.»

Corte di Cassazione, Sezione III penale n.25984 del 15/09/2020

Sintesi: La fattispecie incriminatrice di cui agli artt. 1161 e 54 cod nav. sanziona la condotta consistente nell'occupare senza titolo, cioè nel limitare o impedire la fruibilità di un'area demaniale, senza che ai fini dell'attualità della violazione abbia rilievo quale soggetto abbia dato avvio alla violazione stessa e in quale momento.

Sintesi: La fattispecie incriminatrice di cui agli artt. 54 e 1161 c.n., che sanziona la condotta consistente nell'occupare senza titolo un'area demaniale marittima, impedendone o limitandone la fruibilità, si applica anche a chi abbia protratto l'abusiva occupazione da altri precedentemente iniziata.

Estratto: «4. Il ricorso è inammissibile. Il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, al netto della richiesta diretta a sollecitare una rivalutazione del merito in punto accertamento dei fatti e della natura demaniale dell'area su cui insistono i manufatti di cui si discute, appaiono manifestamente infondati alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità . Deve, anzitutto, rilevarsi che all'imputato era contestata la violazione di cui agli artt. 54-1161 c.n., per l'occupazione del demanio marittimo tramite il mantenimento di una tetteria, di un battuto di cemento di mq. 65 e di una recinzione metallica. Parimenti non è in contestazione la circostanza che le innovazioni sono state realizzate da altri. Dunque, la questione di diritto sottesa è quella se la fattispecie incriminatrice sanziona o meno il "mantenimento", la prosecuzione dell'occupazione abusiva di suolo demaniale che è stata inizialmente posta in essere da altri. La risposta non può che essere positiva. Come osservato dalla giurisprudenza consolidata di Questa Corte, la fattispecie incriminatrice, infatti, sanziona la condotta consistente nell'occupare senza titolo, cioè nel limitare o impedire la fruibilità di un'area demaniale, senza che ai fini dell'attualità della violazione abbia rilievo quale soggetto abbia dato avvio alla violazione stessa e in quale momento. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha da tempo, con orientamento mai messo in discussione (Sez.3, n. 42404 del 29/9/2011, Farci, Rv. 251400 - 01; Sez. 3, n. 34622 del 22/6/2011, P.M. in proc. Barbieri, Rv. 250976 - 01; Sez. 3, n. 16495 del 25/3/2010, Massacesi, 246773 - 01; Sez. 3, n. 34601 del 03/05/2011, Ottocalli, non mass.) affermato che l'occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo consiste nell'acquistare e mantenere il

possesso o, comunque, una situazione fattuale di detenzione con il bene in modo corrispondente all'esercizio di un diritto di proprietà o di godimento sia esso reale o personale, contraddistinto dalla continuità o dalla stagionalità cioè senza un carattere transeunte, dall'esclusione del diritto collettivo di uso per uno spazio non limitato ed un tempo apprezzabile in modo da impedire la fruibilità da parte di potenziali utenti o da comprimerne in maniera significativa l'uso, in quanto il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dall'interesse della collettività di usare in maniera completa ed in tutte le sue implicazioni il bene demaniale. Si è chiarito che in riferimento al reato di occupazione abusiva del demanio marittimo, il protrarsi dell'uso esclusivo e del godimento del demanio continua in ogni caso a sottrarre alla fruibilità collettiva il bene demaniale stesso, (cfr. Sez. 3, n. 6540 dell'1/2/2006, Falcione, Rv. 233314 e Sez. 3, n. 6915 del 12/12/2003, P.m. in proc. Duro e altri, Rv. 227562), tanto che anche un'eventuale accessione dei manufatti al patrimonio dello Stato non incide sulla permanenza del reato (così Sez. 3, n. 9644 del 18/1/2006, Carrea, Rv. 233557) e che del pari nessun rilievo può assumere neppure un'eventuale acquiescenza degli organi preposti al controllo (cfr. Sez. 3, n. 3672 del 30/11/2005, Malatesta, Rv. 233288), che nel caso di specie il reato permanente è caratterizzato da una condotta attiva (occupare senza titolo il demanio marittimo), che era in essere prima dell'accertamento, ed ha continuato ad essere posta in essere, e che la stessa potrà dirsi esaurita solo quando l'occupazione cessi ovvero venga rilasciato un titolo legittimo a giustificare l'occupazione. La fattispecie incriminatrice di cui agli artt. 54 e 1161 c.n., che sanziona la condotta consistente nell'occupare senza titolo un'area demaniale marittima, impedendone o limitandone la fruibilità, si applica anche a chi abbia protratto l'abusiva occupazione da altri precedentemente iniziata (Sez. 3, n. 2879 del 14/11/2013, Anfuso, Rv. 258379 - 01; Sez. 3, n. 34601 del 03/05/2011, Ottocalli, non mass.). A tali principi si è attenuta la sentenza impugnata che, sulla scorta dell'accertamento di fatto insindacabile in questa sede, ha ritenuto sussistente l'abusiva occupazione dell'area demaniale (come accertato con misurazione ad opere dell'architetto del Comune), per avere mantenuto le opere che impedivano la fruizione da parte di altri dell'area, a nulla rilevando la circostanza che il ricorrente aveva ricevuto l'immobile comprensivo delle opere tramite le quali è stata mantenuta l'occupazione abusiva, in eredità dal padre e non rilevando la circostanza che egli avesse provveduto a bonificare la tettoia dalla presenza di amianto.»

DEMANIO E PATRIMONIO - ABUSI DEI PRIVATI - REATI - ART. 1161, CO. 1, COD. NAV. - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

Corte di Cassazione, Sezione III penale n.41795 del 10/10/2013

Sintesi: Il giudice può subordinare la sospensione condizionale della pena alla rimozione delle opere realizzate sul demanio marittimo, indipendentemente dal fatto che il reato edilizio si sia estinto per prescrizione e non possa di conseguenza essere ordinata la demolizione dei manufatti ai sensi dell'art. 31, co. 9, D.P.R. 380/2001.

Estratto: «3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata ha correttamente revocato l'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi quale conseguenza della declaratoria di prescrizione dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) e D.Lgs. n. 42 del 2004,

art. 181. Tale revoca non ha alcuna connessione con l'autonomo potere del giudice di merito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ai sensi dell'art. 165 c.p., comma 1. Potere che la Corte territoriale ha ritenuto di dover esercitare, subordinando la sospensione condizionale della pena alla rimozione delle opere realizzate sul demanio marittimo, con valutazione di merito che si sottrae al sindacato in sede di legittimità.»

DEMANIO E PATRIMONIO - ABUSI DEI PRIVATI - REATI - ART. 1231 COD. NAV. - BENE GIURIDICO

Corte di Cassazione, Sezione II penale n.43483 del 09/11/2012

Sintesi: L'art. 1231 cod. nav. è una tipica norma in bianco che ha la funzione di fornire una tutela rafforzata, mediante sanzione penale, a determinati beni giuridici la cui disciplina è oggetto di altri atti, cui essa fa espresso rinvio, in particolare una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di sicurezza della navigazione.

Estratto: «Devono essere respinti i ricorsi anche con riguardo alla contestata violazione dell'art. 1231 c.n.. I giudici di merito, alla luce della giurisprudenza di legittimità hanno dato l'interpretazione corretta, oltre che letterale anche sistematica, della norma incriminatrice, tipica norma penale in bianco "che ha la funzione di fornire una tutela rafforzata, mediante sanzione penale, a determinati beni giuridici la cui disciplina è oggetto di altri atti, cui essa fa espresso rinvio, in particolare una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di sicurezza della navigazione". (Cass. N. 6543/92; N. 18305/2011 Rv. 250219). La condotta punita da detta norma è solo quella che, violando provvedimenti volti alla tutela della sicurezza della navigazione, sia per tale motivo astrattamente idonea a porre in pericolo l'incolumità di soggetti terzi (Cass. Sez. 3, sent. 3.3.1992 n. 2325). Correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che la norma non poteva ritenersi soddisfatta attraverso la semplice disponibilità di mezzi di segnalazione luminosa, là dove quegli strumenti che avrebbero dovuto esser installati sulle strutture realizzate non risulta che siano stati posizionati al fine di garantire la sicurezza della navigazione. Così come correttamente hanno ritenuto che la condotta omissiva sia stata protratta ad opera degli imputati nella loro qualità e che la contravvenzione di natura permanente non risulta prescritta.»

DEMANIO E PATRIMONIO - ABUSI DEI PRIVATI - REATI - ART. 1231 COD. NAV. - ELEMENTO OGGETTIVO

Corte di Cassazione, Sezione II penale n.43483 del 09/11/2012

esclusiva il giudice può riconoscere il diritto senza dover preventivamente procedere all'annullamento di atti. Tale domanda è poi fondata perché il bene su cui si controverte appartiene al demanio marittimo ed è indiscutibilmente utilizzato per la sicurezza del servizio di trasporto ferroviario della cui rilevanza pubblica non si può certamente dubitare. È la natura del bene (demanio marittimo) e la sua concreta utilizzazione per un fine pubblico che esclude l'obbligo di corrispondere un canone. In altri termini la natura giuridica del soggetto (pubblico o privato) che utilizza il bene è assolutamente irrilevante al fine dell'applicazione degli articoli 34 del Codice della navigazione e dell'articolo 36 del suo regolamento di esecuzione.»

DEMANIO E PATRIMONIO - CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE - CANONE - DEMANIO MARITTIMO - VALENZA TURISTICA

TAR Lazio, Sezione Latina n.599 del 07/09/2015

Sintesi: Nella Regione Lazio le funzioni di classificazione della valenza turistica di aree demaniali marittime, manufatti, specchi acquei ecc., ai fini del computo dei canoni demaniali ex l. n. 494/1993, sono delegate ai Comuni.

Estratto: «Va premesso che, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 54, della l.r. n. 7/2014, in base agli artt. 5, comma 2, e 46-bis della l.r. n. 13/2007, sono state delegate ai Comuni le funzioni di classificazione della valenza turistica di aree demaniali marittime, manufatti, specchi acquei ecc., in conformità all'art. 03 della l. n. 494/1993; il successivo comma 55 dell'art. 2 cit. ha, poi, previsto un regime transitorio, a sua volta imperniato sull'esercizio delle funzioni di classificazione da parte dei Comuni, salvo l'esercizio del potere sostitutivo regionale. Nello specifico, la classificazione di aree, pertinenze, manufatti, specchi acquei nelle categorie A o B (valenza turistica "alta" o "normale") va fatta dai Comuni in base agli indicatori riportati nella già ricordata tabella contenuta nell'Allegato 1 alla stessa l.r. n. 7/2014.»

TAR Lazio, Sezione Latina n.599 del 07/09/2015

Sintesi: Non sussiste alcun obbligo dell'Amministrazione comunale di comunicare agli interessati l'avvio del procedimento di attribuzione della valenza turistica ai fini del computo dei canoni demaniali ex l. n. 494/1993: infatti tale delibera di attribuzione, quale atto di organizzazione e classificazione di un'area territoriale, deve esser configurato come atto generale.

Estratto: «Passando ora al secondo motivo di gravame, di contenuto formale-procedimentale, incentrato sulla violazione delle garanzie partecipative da parte del Comune di S. Felice Circeo, osserva il Collegio che trattasi di doglianza del tutto destituita di fondamento. Invero, da un lato non sussisteva alcun obbligo dell'Amministrazione comunale di comunicare agli odierni ricorrenti l'avvio del procedimento conclusosi con l'adozione della deliberazione n. 184 cit.: quest'ultima, infatti, quale atto di organizzazione e classificazione di un'area territoriale, deve esser configurato come atto generale (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 10 febbraio 2005, n. 504). Ad esso, quindi, si applica la regola dettata dall'art. 13 comma 1, della l. n. 241/1990, secondo

cui è escluso l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento per l'attività della P.A. volta all'emanazione dei regolamenti, nonché degli atti amministrativi di tipo generale e degli atti di pianificazione e/o di programmazione (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 12 ottobre 2011, n. 5518; T.A.R. Basilicata, Sez. I, 23 giugno 2014, n. 413).»

TAR Lazio, Sezione Latina n.136 del 01/03/2017

Sintesi: L'art. 03 d.l. 400/93 riserva alle Regioni l'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica, i quali possono fare correttamente riferimento all'intero territorio comunale, anziché singolarmente ad aree e specchi acquei demaniali marittimi destinati a utilizzo per finalità turistiche ricreative.

Estratto: «11) Infine, va respinta l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 comma 5 della L.R. n. 7/14 per contrasto con la normativa statale di cui all'art. 3 d.l. 400/93, il quale secondo il ricorrente stabilirebbe che oggetto della classificazione debba essere la valenza turistica delle aree e degli specchi acquei demaniali marittimi destinati a utilizzo per finalità turistiche ricreative e non il territorio comunale. In realtà, la norma statale si riferisce ai canoni annui per le concessioni e riserva alle Regioni l'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica i quali correttamente fanno riferimento al territorio comunale.»

TAR Toscana, Sezione III n.627 del 30/04/2019

Sintesi: Ai fini della classificazione come area ad alta valenza turistica di un immobile demaniale in concessione, ai sensi dell'art. 3 d.l. 400/1993, è indubbio che la presenza di piscina in eccellente stato di manutenzione, di un fronte mare più ampio, di un ristorante, di una palestra, di un centro estetico identifica una zona demaniale maggiormente profittevole per l'impresa che la gestisce, stante la presumibile maggior attrattiva esercitata dallo stabilimento balneare così connotato e per le rilevanti significative fonti di lucro alternative al solo noleggio degli ombrelloni.

Estratto: «1. Con il primo motivo la società istante, nel contestare la classificazione come area ad alta valenza turistica dell'immobile demaniale in concessione, deduce l'illogicità e l'ingiustizia del riferimento alla presenza di manufatti realizzati dal concessionario (in contrasto con l'interesse pubblico a premiare gli investimenti del concessionario) e l'inidoneità dei parametri applicati dalla Regione a costituire un indice di maggior redditività del bene concesso (generico sarebbe poi il riferimento a discoteca e ristorante, visto che gli stessi sono suscettibili di generare redditività diversa, a seconda dei casi); lamenta altresì che l'Amministrazione impone un canone più alto senza considerare il sinallagma tra concedente e concessionario (prescindendo cioè da estensione e finalità della concessione rilasciata). L'esponente aggiunge che è inverosimile che uno stabilimento confinante con uno di quelli classificati nella categoria A debba pagare un canone dimezzato perché ha una piscina in stato di manutenzione buono ma non eccellente. La censura non ha pregio. La ricorrente sostanzialmente esprime proprie personali valutazioni di opportunità dalle quali non è dato desumere alcun profilo di manifesta irragionevolezza o erroneità che solo potrebbe giustificare un sindacato del giudice sulla discrezionalità tecnico-amministrativa esercitata dall'Ente pubblico. L'istruttoria condotta dalla Regione è stata assai articolata e si è incentrata su elementi la cui presenza depone per la maggiore redditività della concessione demaniale.

È indubbio che la presenza di piscina in eccellente stato di manutenzione, di un fronte mare più ampio, di un ristorante, di una palestra, di un centro estetico identifica una zona demaniale maggiormente profittevole per l'impresa che la gestisce. In altri termini, la scelta della ricorrente di realizzare ristorante, bar, palestra, piscine (lo stabilimento balneare in questione è caratterizzato da più piscine) e centro estetico al posto di ombrelloni è stata verosimilmente e ragionevolmente effettuata ai fini di un più redditizio sfruttamento dell'area demaniale. Nelle macroaree con punteggio superiore a 75 si è tenuto conto di aspetti (estensione del fronte mare, piscina, ristorante, discoteca, palestra, ecc.) che nell'insieme depongono per una maggiore redditività, stante la presumibile maggior attrattiva esercitata dallo stabilimento balneare così connotato e per le rilevanti significative fonti di lucro alternative al solo noleggio degli ombrelloni. Non rileva il prezzo o la gratuità del singolo servizio (la ricorrente sostiene che "la piscina è un servizio che gli stabilimenti balneari forniscono, nella gran parte dei casi, gratuitamente ai propri clienti": pagina 9 del ricorso), ma l'attrazione di presenze esercitata dallo stabilimento balneare con l'insieme dei suoi manufatti, fermo restando che il costo del singolo servizio offerto, per scelta dell'imprenditore concessionario, gratuitamente (ad esempio, la piscina) può essere incorporato nel prezzo del noleggio di ombrelloni e sdrai o di altre prestazioni offerte dall'impresa. Rileva cioè il più profittevole e intenso sfruttamento del bene demaniale evincibile, secondo un evidente criterio di logica e di ragionevolezza, dalla presenza dei manufatti in questione (idonea a determinare un maggior flusso di clienti utilizzanti il compendio oggetto della concessione demaniale). Peraltro, i manufatti realizzati (impianti di difficile rimozione) diventano pubblici solo alla fine del rapporto concessorio, dopo le reiterate e consuete sue proroghe e rinnovi, talché il concessionario può ammortizzare nel tempo l'investimento sostenuto. Peraltro, la ricorrente nulla ha dedotto circa i beni immobili effettivamente presenti nel suo stabilimento che, per caratteristiche concrete, sarebbero insuscettibili di assicurare la redditività propria della tipologia di manufatti astrattamente valorizzata ai fini della contestata classificazione.»

DEMANIO E PATRIMONIO - CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE - CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA



Per demanio marittimo si intendono le aree di proprietà dello Stato prospicienti il mare e fino a dodici miglia dalla costa. In particolare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 822 c.c. e 28 cod. nav., «fanno parte del demanio marittimo: il lido, la spiaggia, i porti, le rade; le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salmastra o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare; i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo».

È l'autorità amministrativa dei trasporti e della navigazione a regolare l'uso del demanio marittimo e a concederne l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, per lo svolgimento di un'attività economica per un periodo limitato di tempo (come previsto dagli artt. 30 e 36 cod. nav.), attraverso un atto

formale che – come specifica la direttiva n. CE/2006/123 del 12/12/2006 – nei vari Stati membri può assumere la qualsivoglia denominazione.

In Italia tale atto formale prende il nome di concessione. La concessione si può definire come il diritto di utilizzare un bene pubblico demaniale, accordato dalla Pubblica Amministrazione competente (proprietaria del bene), dietro il versamento di un canone periodico e con il rischio di impresa gravante sul concessionario ⁽¹⁶⁶⁾. In altre parole, si tratta di un atto amministrativo puro, con cui la Pubblica Amministrazione consente al concessionario l'uso del bene pubblico, che per sua natura non può rientrare nella titolarità della sfera giuridica del privato cittadino.

Una definizione specifica di concessione demaniale perviene dal T.A.R. Friuli Venezia Giulia, il quale ha sostenuto che «la concessione – contratto si può definire agevolmente come un contratto di diritto pubblico, avente ad oggetto un bene demaniale e come soggetto concedente un ente pubblico e implicando una natura sostanzialmente negoziale anche se ineguale tra le parti». Ed ancora: «la concessione demaniale ha perso la connotazione di atto unilaterale, espressione di un potere autoritativo, per assumere le connotazioni di un modulo convenzionale, nel quadro di una progressiva assimilazione della concessione al contratto, con conseguente applicabilità dell'art. 1418 c.c. ⁽¹⁶⁷⁾ e ripercussione immediata sulla concessione che è causa della convenzione» ⁽¹⁶⁸⁾. Con ciò pertanto si assimila la concessione ad un contratto di diritto privato, naturalmente in condizioni di disuguaglianza formale tra le parti.

Invece, secondo il T.A.R. Umbria, «l'attribuzione al privato di un diritto di godimento su beni demaniali si realizza attraverso provvedimenti unilaterali di concessione e non mediante l'impiego di contratti di diritto comune, a pena di nullità dei contratti stessi» ⁽¹⁶⁹⁾. Il punto di vista è differente, ma il T.A.R. Umbria sottolinea come non si possa qualificare un provvedimento amministrativo quale è la concessione in altro modo, tantomeno prendendo in prestito definizioni di istituti tipici del diritto privato.

Vedremo nel prosieguo della trattazione come in effetti vi siano molteplici punti in comune tra la concessione ed il contratto di diritto privato, pur restando i due istituti completamente differenti ed afferenti a sfere giuridiche diverse (la prima attiene infatti al diritto amministrativo, il secondo al diritto civile). Possiamo comunque sostenere che la concessione è il risultato di un procedimento amministrativo, che si attiva a richiesta dell'interessato e può concludersi sia in senso positivo sia in senso negativo per l'aspirante concessionario.

L'uso esclusivo di un bene del demanio marittimo può aversi per diverse finalità. Il legislatore le tipizza in finalità turistico-ricreative, per prestazione di servizi pubblici, per lo svolgimento di attività portuali e produttive, come stabilisce specificamente l'art. 1 del D.L. 5/10/1993 n. 400 ⁽¹⁷⁰⁾.

¹⁶⁶ Per vero, e senza voler troppo approfondire l'argomento, la giurisprudenza sostiene che «l'elemento davvero caratterizzante il rapporto concessorio, più ed oltre il carattere trilaterale dello stesso, è costituito dalla presenza di uno specifico rischio economico, il rischio operativo di gestione, a carico del concessionario, diverso da quello che grava sull'appaltatore» (*ex multis*, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza n. 1047 del 17/10/2022).

¹⁶⁷ L'art. 1418 c.c. elenca le cause di nullità del contratto di diritto privato: «il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi ... e la mancanza dell'oggetto ... il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge».

¹⁶⁸ T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 400 del 15/07/2013.

¹⁶⁹ T.A.R. Umbria, sentenza n. 576 del 18/08/2016.

¹⁷⁰ Art. 1, comma 1 D.L. 400/1993 così statuisce: «la concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) esercizi

1993, n. 400. Sennonché, in virtù della disposizione di interpretazione autentica di cui all'art. 13 comma 1 della legge 8.7.2003, n. 172, "le parole: «Le concessioni di cui al comma 1» di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo". Tale interpretazione (autentica e) restrittiva è confermata da una costante giurisprudenza (cfr. T.A.R. Campania, VII, 16.6.2020, n. 2432; T.A.R. Lazio-Latina I, 19.10.2020, n. 377; T.A.R. Puglia-Bari, II, 4.10.2019, n. 1266, che richiama Cons. di St., VI, 10.4.2017, n. 1658), anche della sezione (cfr. T.A.R. Liguria, I, 28.7.2021, n. 724, a mente della quale una concessione demaniale marittima ad uso acquacoltura "non è ricompresa tra quelle per le quali opera il regime di salvaguardia di cui all'art.1, comma 682 l. 145/18"), dalla quale non v'è motivo di discostarsi. Il terzo motivo di ricorso dedotto avverso il diniego di proroga automatica è inammissibile per difetto di interesse. L'orientamento giurisprudenziale che ritiene la proroga automatica contrastante con il diritto europeo è stato infatti richiamato dal Comune ad abundantiam, posto che il rigetto dell'istanza di proroga riposa autonomamente sull'inapplicabilità dell'invocato art. 1, comma 682 della L. n. 145/2018 alle concessioni per acquacoltura. Trattandosi di provvedimento cosiddetto plurimotivato, che si regge su una pluralità di motivazioni tra loro autonome ed in grado di sostenere ex se la decisione, il rigetto della doglianza volta a contestare una delle autonome ragioni giustificatrici comporta l'inammissibilità degli altri motivi per difetto d'interesse (Cons. di St., II, 1.9.2021, n. 6182; id., 22.7.2020, n. 4697).»

DEMANIO E PATRIMONIO - CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE - CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - CESSAZIONE DEL RAPPORTO - PROROGA EX LEGE - RAPPORTO CON IL DIRITTO COMUNITARIO - DIPENDE DALL'INTERESSE TRANSFRONTALIERO CERTO

Corte di Giustizia CE, sezione V del 14/07/2016

Sintesi: L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella italiana di cui ai procedimenti principali (decreto legge n. 194/2009, decreto legge n. 179/2012 e art. 16 del decreto legge 59/2010, di trasposizione della direttiva 2006/123), che consente una proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico-ricreative, nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo.

Estratto: «Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: 1) L'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati. 2) L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente una proroga automatica delle concessioni

demaniali pubbliche in essere per attività turistico-ricreative, nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo.»

Consiglio di Stato, Sezione VI n.873 del 12/02/2018

Sintesi: L'articolo 49 TFUE – che garantisce la libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro – osta a una normativa nazionale che consente una proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo, poiché il loro rilascio in totale assenza di trasparenza ad un'impresa con sede nello Stato membro dell'amministrazione concedente costituisce una disparità di trattamento a danno di imprese con sede in un altro Stato membro che potrebbero essere interessate alle concessioni.

Estratto: «10.5. Quanto alla questione del contrasto (della normativa interna di proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative) con il diritto eurounitario primario di cui agli articoli 49, 56 e 106 TFUE, la Corte di giustizia ha precisato che tale questione si porrebbe solo nel caso in cui l'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE non fosse ritenuto applicabile al procedimento principale, il che, come enunciato al punto 43 della sentenza, spetta al giudice del rinvio di verificare (v. il punto 62 della sentenza). Ciò, in quanto qualsiasi misura nazionale in un settore, che abbia costituito oggetto di un'armonizzazione completa a livello dell'Unione, deve essere valutata in rapporto non alle disposizioni del diritto primario, ma a quelle di tale misura di armonizzazione, nella specie individuabile nella disciplina contenuta negli articoli da 9 a 13 della direttiva 2006/123/CE che prevedono una serie di condizioni che devono essere rispettate dallo Stato membro qualora l'attività economica sia subordinata al rilascio di un'autorizzazione (v. punti 59, 60 e 61 della sentenza). Ad ogni modo, secondo la Corte di giustizia, l'articolo 49 TFUE – che garantisce la libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro – osta a una normativa nazionale che consente una proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo (v. punto 74 della sentenza), poiché il loro rilascio in totale assenza di trasparenza ad un'impresa con sede nello Stato membro dell'amministrazione concedente costituisce una disparità di trattamento a danno di imprese con sede in un altro Stato membro che potrebbero essere interessate alle concessioni. Si precisa, con riguardo a quest'ultimo punto, che – come già rilevato nella sentenza parziale con contestuale ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 3936/2015 – la concessione in questione presenta un interesse transfrontaliero certo, in considerazione dei criteri elaborati dalla Corte di giustizia e, segnatamente, quelli del luogo geografico di collocazione del bene demaniale e del valore economico della concessione medesima, in correlazione con il tipo di attività da svolgere, nonché dell'assenza di elementi di specificità tali da concentrare l'interesse a conseguirla solo in capo alle imprese stabilite in un delimitato ambito territoriale.»

TAR Campania, Sezione VII Napoli n.814 del 13/02/2019

Sintesi: La proroga della concessione demaniale marittima richiesta dalla parte privata non può prescindere da una valutazione in concreto dell'Amministrazione: quanto meno per verificare se sussistano i presupposti per ritenere inapplicabile il divieto di proroga ex lege,

DEMANIO E PATRIMONIO - CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE - CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA - PARERE DEL GENIO CIVILE

TAR Sicilia, Sezione III Catania n.6 del 05/01/2018

Sintesi: La modifica di qualunque entità della concessione demaniale, e quindi anche la realizzazione di un gazebo, è subordinata al parere del genio civile previsto dall'art. 12 del regolamento di attuazione del codice della navigazione.

Estratto: «Residua la questione della “Gazebo” non autorizzato. Va rigettato il connesso motivo di gravame con il quale parte ricorrente si duole dell’arresto procedimentale determinato dal parere negativo impugnato in ordine alla realizzazione di detta opera. Intanto, non appare condivisibile l’assunto secondo il quale il detto parere non sarebbe dovuto, in quanto si tratta di una semplice opera precaria sull’area di sede, posto che a mente dell’art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica - 15/02/1952, n.328 «il capo del compartimento richiede sulla domanda di concessione il parere del competente ufficio del genio civile che indica le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, e pone il suo visto alla relazione tecnica, ai piani e agli altri disegni dopo averne accertata l'esattezza. Per le concessioni con licenza il predetto parere deve essere richiesto soltanto quando per l'attuazione degli impianti previsti si debbano apportare modificazioni di qualunque entità ad opere marittime». Non v'è dubbio che l'estensione a modifiche di qualunque entità depone per la necessità del parere. La struttura, per quanto precaria e amovibile, è comunque innovativa rispetto a quelle esistenti.»

DEMANIO E PATRIMONIO - CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE - CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA - PERTINENZE DEMANIALI



La definizione di “pertinenza” si trova nel Codice Civile, precisamente all’art. 817, secondo il quale sono pertinenze «le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima».

In altre parole, pertanto, per aversi una pertinenza occorrono un presupposto oggettivo (la destinazione durevole a servizio od ornamento del bene principale) ed un presupposto soggettivo (la volontà di destinazione, fatta dal proprietario del bene principale o da chi esercita su di esso un

qualsivoglia diritto reale). Solo alla presenza di entrambi i presupposti, il bene pertinenziale seguirà lo stesso regime giuridico che si applica per il bene principale ⁽³⁶⁶⁾.

Fatto questo necessario *excursus* definitorio, passiamo ora ad affrontare il tema delle pertinenze nelle concessioni demaniali marittime.

Ne troviamo una prima definizione legislativa all'art. 29 cod. nav.: «le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso». In prima battuta, pertanto, le pertinenze demaniali sono tutte le opere che insistono sul demanio marittimo (e sul mare territoriale) e che sono di proprietà dello Stato.

Ed ancora, l'art. 3 del D.L. 400/1993 prevede che la disciplina dettata in materia di canoni annui relativi al rapporto concessorio con finalità turistico-ricreativa riguardi non solo la concessione di aree, ma anche di «pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo».

Il T.A.R. Puglia conferma il combinato disposto delle previsioni legislative, sostenendo infatti che «una *res* (costruzione o opera che sia) non acquisisce la qualità di pertinenza se la destinazione a servizio o ornamento della cosa principale non sia effettuata dal proprietario o da chi ha un diritto reale sulla cosa principale (art. 817 c.c.) e ai sensi dell'art. 29 cod. nav. è definita pertinenza se appartiene allo Stato»³⁶⁷.

Anche il Consiglio di Stato sostiene che «nelle attività di gestione di stabilimenti balneari, per pertinenze demaniali marittime non destinate ad attività commerciali devono intendersi solo quelle che possono configurarsi come beni strumentali all'attività concessoria, mentre non lo sono le attività connesse, le quali sono attività secondarie, con una propria individualità fisica e una propria conformazione strutturale» ⁽³⁶⁸⁾.

Alla luce di quanto abbiamo detto poc'anzi, pertanto, anche le opere di difficile rimozione, che – alla cessazione del rapporto concessorio – passano per accessione in proprietà dello Stato ⁽³⁶⁹⁾, sono da considerarsi quali pertinenze del demanio marittimo ⁽³⁷⁰⁾. Il Consiglio di Stato ha invero sostenuto che «in caso di giuridica soluzione di continuità tra il precedente ed il nuovo concessionario, è legittimo considerare che a quest'ultimo sia stata assegnata un'area con un manufatto (siccome preesistente) giuridicamente già entrato nella proprietà demaniale ai sensi dell'art. 49 cod. nav. quale pertinenza demaniale, e ciò anche in assenza di una formalizzazione dell'intervenuta devoluzione» ⁽³⁷¹⁾.

Ed ancora, a titolo di esempio, si ritiene quale pertinenza demaniale una «piattaforma galleggiante che assolve ad una funzione a supporto della struttura di servizio principale (costituita dalla *club*

³⁶⁶ Come stabilisce l'art. 818 c.c.: «gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto. Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici. La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi, i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale».

³⁶⁷ T.A.R. Puglia, sezione I Lecce, sentenza n. 2479 del 13/10/2014.

³⁶⁸ Consiglio di Stato, sezione VII, sentenza n. 2137 del 01/03/2023; in senso conforme, T.A.R. Lazio, sezione II Roma, sentenza n. 3773 del 21/03/2019.

³⁶⁹ Ai sensi dell'art. 49 cod. nav.

³⁷⁰ Il Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 3196 del 10/06/2013, ha testualmente affermato che «è solo con la cessazione del rapporto nascente dalla concessione che si verifica, con l'accessione al demanio, l'espansione all'impianto sovrastante della natura pubblica del suolo, e perciò, viene a sussistere il presupposto per la sua qualificazione funzionale come pertinenza demaniale».

³⁷¹ Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 644 del 25/01/2019.

Sintesi: Il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto nell'art. 32 del codice della navigazione, tende a rendere evidente la demarcazione tra il demanio e le proprietà private finitime (senza, tuttavia, che ne resti alterata la situazione giuridica preesistente) e si conclude con un atto di delimitazione, il quale si pone in funzione di mero accertamento, in sede amministrativa, dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione di ogni potere discrezionale della p.a.

Sintesi: Il procedimento di cui all'art. 32 del codice della navigazione è un procedimento di carattere meramente ricognitivo e non costitutivo della demanialità.

Estratto: «8. Le censure sono inammissibili per difetto di interesse. 8.1. È bensì vero che il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto nell'art. 32 del codice della navigazione, tende a rendere evidente la demarcazione tra il demanio e le proprietà private finitime (senza, tuttavia, che ne resti alterata la situazione giuridica preesistente) e si conclude con un atto di delimitazione, il quale si pone in funzione di mero accertamento, in sede amministrativa, dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione di ogni potere discrezionale della p.a. (Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 12 luglio 2018 n. 18511); trattasi, dunque, di un procedimento di carattere meramente ricognitivo e non costitutivo della demanialità. 8.2. Tuttavia, come sopra evidenziato, le censure dedotte dalle odierne appellanti si rivelano inammissibili, per difetto di interesse, in quanto, sulla base degli elementi evidenziati dalla Regione Molise, le parti appellanti non potrebbero conseguire il bene della vita cui aspirano; dalla documentazione in atti risulta suffragata da sufficienti elementi probatori la tesi delle Amministrazioni resistenti, secondo la quale, in relazione alla natura del sito e alla presenza di habitat di interesse comunitario e prioritario, specificamente individuati, non sono ravvisabili nel caso di specie misure che consentano di mitigare il rischio di stravolgimento dell'ecosistema, configurandosi come unica alternativa possibile, ai fini della salvaguardia dell'importante ecosistema dunale, la delocalizzazione dell'intervento di realizzazione del complesso residenziale.»

DEMANIO E PATRIMONIO - DEMANIO - DEMANIO MARITTIMO - PROVA DELLA DEMANIALITÀ

TAR Calabria, Sezione I Catanzaro n.926 del 25/08/2009

Sintesi: Ai fini del riconoscimento della demanialità delle aree marittime, il fatto che un terreno sia indicato nelle mappe catastali come compreso nel demanio marittimo dimostra che è stata a suo tempo espletata la procedura di delimitazione di cui al combinato disposto degli art. 32, c. nav. e 58, regolamento di attuazione per la navigazione marittima. In assenza, quindi, di alterazioni dello stato di fatto la natura demaniale del terreno, così come verificata e registrata, non può essere oggetto di contestazione.

Sintesi: Ove i privati contestino il confine del demanio marittimo, vale a dire il carattere demaniale di un'area, hanno l'onere di attivarsi in sede giudiziaria per chiedere il regolamento dei confini, con onere della prova a carico di chi contesta il confine catastale,

non avendo essi diritto all'attivazione del procedimento di delimitazione da parte dell'amministrazione.

Estratto: «L'articolo 32, comma 1, del Codice della navigazione, in tema di delimitazione di zone del demanio marittimo, dispone che "il capo del compartimento, quando sia necessario o se comunque ritenga opportuno promuovere la delimitazione di determinate zone del demanio marittimo, invita, nei modi stabiliti dal regolamento, le pubbliche amministrazioni e i privati che possono avervi interesse a presentare le loro deduzioni e ad assistere alle relative operazioni". Per costante giurisprudenza, "ove i privati contestino il confine del demanio marittimo, vale a dire il carattere demaniale di un'area, hanno l'onere di attivarsi in sede giudiziaria per chiedere il regolamento dei confini, con onere della prova a carico di chi contesta il confine catastale, non avendo diritto all'attivazione del procedimento di delimitazione da parte dell'amministrazione" (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 20 maggio 2004, n. 3266). Inoltre, presupposto per attivare il procedimento di delimitazione del demanio marittimo è la presenza di una situazione di incertezza obiettiva in merito alla definizione dei confini tra demanio e proprietà privata. (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 20 febbraio 2008, n. 309). Ed ancora, osserva costante giurisprudenza che "il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, contemplato nell'art. 32 comma 1, c. nav. costituisce mera facoltà e non un obbligo per l'amministrazione, la quale può essere esercitata sul presupposto che esista un ragionevole dubbio in ordine all'esatto confine del bene demaniale, non ravvisabile allorché l'area in argomento risulta, in base a rilievi svolti in epoca recente, ricadere nel demanio marittimo" (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 08 luglio 2005, n. 1150). Da ultimo, ai fini del riconoscimento della demanialità delle aree, "il fatto che un terreno sia indicato nelle mappe catastali come compreso nel demanio marittimo dimostra che è stata a suo tempo espletata la procedura di delimitazione di cui al combinato disposto degli art. 32, c. nav. e 58, regolamento di attuazione per la navigazione marittima. In assenza, quindi, di alterazioni dello stato di fatto la natura demaniale del terreno, così come verificata e registrata, non può essere oggetto di contestazione" (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 21 ottobre 2005, n. 4527).»

Corte d'Appello di Campobasso, Sezione civile del 06/10/2009

Sintesi: Ai fini della delimitazione del demanio marittimo, le risultanze catastali non possono contrastare con atti d'imperio della pubblica amministrazione, avendo esse un valore solo indicativo e non costitutivo di diritti reali.

Estratto: «Premesso infatti che ai fini della sdemanializzazione dei beni è necessario un decreto ministeriale costitutivo ed espresso (vedi per tutte Cass. Civ. sez. II 14.3.1985 n. 1987) secondo quanto prescritto dagli artt. 8829 c.c. e 35 Cod. Nav., nel caso di specie le particene oggetto del contratto sono state classificate come demaniali da precisa determinazione statale, mai mutata nel tempo. Invero, la "delimitazione Bo.", alla quale fa riferimento il CTU, redatta a seguito di specifico incarico da parte dell'amministrazione preposta alla ripartizione dei demani, fa parte di un preciso iter procedimentale conclusosi con l'approvazione della linea demaniale da parte delle amministrazioni interessate a mezzo di specifici atti pubblici. Dette amministrazioni disposero altresì l'apposizione di termini lapidei. In particolare la suddetta linea di demarcazione venne tracciata in contraddittorio con tecnico del Comune di Campomarino ed approvata con provvedimento prefettizio. Rimangono dunque infondate le eccezioni di invalidità prospettate dalla Soc. Ma. I fabbricati costruiti sul suolo demaniale

devono poi anch'essi essere considerati di proprietà del demanio in base al principio di accessione. Né è contestato che la delimitazione compiuta dal Bo. comprende tutto il territorio di Campomarino. La Soc. Ma. S.r.l., per negare la demanialità dei fondi, osserva: a) il fabbricato è accatastato alla società Ma. (catasto urbano del Comune di Campomarino); b) il terreno è pure intestato alla società; c) il fabbricato è stato realizzato in virtù di concessione edilizia col pagamento di tutti gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria; d) dalla data della costruzione (anni '60) la società ha assolto tutti gli oneri tributari. Il fondo è inoltre inserito in una zona che comprende numerosissimi fabbricati privati, che sono stati oggetto nel tempo di compravendita per atto pubblico. La Corte sulle sopra spiegate eccezioni osserva che, come si è detto, neppure la società appellata nega l'inserimento del fondo in discorso nella linea demaniale elaborata dal tecnico Bo. Ne sottolinea unicamente l'irrilevanza ai fini amministrativi, asserzione questa che come si è visto non corrisponde alla natura dell'attività statale conseguente alla ricognizione compiuta dall'agente demaniale. Sulle ulteriori considerazioni spiegate dalla società, si rileva che il rilascio di concessione amministrativa non lede i diritti dell'effettivo proprietario del suolo, quale risulta dai provvedimenti di imperio della pubblica amministrazione; che poco importa nella presente causa che la società Ma. abbia agito nel corso del tempo come se fosse proprietaria dei luoghi o come se essi fossero di proprietà privata, perché detto atteggiamento non rileva sul piano petitorio e soprattutto non può mutare il carattere demaniale del bene. È appena il caso poi di osservare che detto carattere demaniale non è smentito dal fatto che altri beni immobili aventi la stessa situazione giuridica di quelli in esame siano stati da altri soggetti compravenduti per atto pubblico, essendo detta circostanza del tutto ultronea rispetto al caso in esame. Osserva altresì la società appellata riportandosi alla relazione tecnica del perito dalla società nominato, geom. Di.Do., che nel 1937 i cosiddetti "compassatori catastali", senza tener in alcun conto la linea demaniale "Bo.", attraversarono il territorio e accatastarono di ufficio i terreni occupati dai privati in favore degli stessi mentre lasciarono al demanio quelli incolti, instaurando una bizzarra situazione in base alla quale il demanio era proprietario di parte assai modesta del territorio. Detti accatastamenti sono per la Soc. Ma. radicati, immutati e del tutto certi. La Corte osserva ancora che le risultanze catastali non possono contrastare con atti d'imperio della pubblica amministrazione, e che in ogni caso essi hanno notoriamente un valore solo indicativo e non costitutivo di diritti reali. Detta considerazione è del resto tanto più valida, in quanto avvalorata dalla stessa promulgazione della legge n. 140/2004, che mira appunto a costituire diritti petitori basati sulle risultanze catastali attraverso un'attività amministrativa di ricognizione: lo stesso dettato legislativo dunque nega qualsiasi efficacia di sdemanializzazione e dunque qualsiasi efficacia petitoria al semplice accatastamento se esso non sia seguito dalla menzionata attività amministrativa, come pure a qualsiasi comportamento dei privati o della pubblica amministrazione succedutosi a quello di approvazione della "linea Bo."»

Corte di Cassazione, Sezione I civile n.10002 del 06/05/2011

Sintesi: È congrua la motivazione dell'appartenenza di un bene al demanio marittimo che fa riferimento alle risultanze catastali, alle caratteristiche oggettive e all'allocazione del terreno occupato, escludendo inoltre la ammissibilità di una sdemanializzazione tacita, in mancanza cioè del formale provvedimento costitutivo di declassificazione a norma dell'art. 35 c.n..